



*for a living planet*<sup>®</sup>



On.li Senatori  
I<sup>a</sup> Commissione Permanente Affari costituzionali  
Senato della Repubblica

Roma, 1 febbraio 2010-02-01  
Prot.DG87/10-Sfic-cp

**Oggetto: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

*Onorevoli Senatori,*

**FAI** (Fondo per l'Ambiente Italiano) e **WWF Italia** **chiedono**, per le ragioni di seguito meglio precisate, il **ritiro degli emendamenti 5.7 e 8.3** presentati dai senatori Sarro e Nespoli, **8.35** presentato dal sen. Fluttero e **6.0.3** del Relatore, sen. Malan, al disegno di legge n. 1955 (*“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*) del quale Vi accingete a iniziare l'esame.

Per comodità espositiva si riportano in allegato i testi degli emendamenti in questione.

**Le scriventi associazioni rilevano che l'eventuale approvazione degli emendamenti citati comporterebbe un pesante arretramento nella tutela del territorio italiano** e, di fatto, il definitivo accredito del messaggio politico secondo cui la legislazione in materia di governo del territorio, da intendersi in senso ampio, è sempre e continuamente suscettibile di deroga con evidenti ricadute negative in tema di certezza del diritto.

**Infatti, ci permettiamo di rilevare che costituisce un pesante *vulnus* alla tutela del territorio per sua natura risorsa irreversibile:** prorogare il termine per la presentazione della domanda di condono edilizio anche per sanare illeciti compiuti su aree vincolate sotto il profilo paesaggistico e ambientale; derogare al divieto della autorizzazione paesaggistica in sanatoria introdotto dal cosiddetto Codice Urbani (d.lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); sospendere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato su reati edilizi; rinviare nuovamente la disciplina del Codice Urbani sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; ammettere interventi di trasformazione edilizia e territoriale *“in deroga alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti in materia territoriale e urbanistica”*.


Ma tali misure sarebbero ancor più inaccettabili in quanto approvate dopo che negli ultimi mesi il nostro Paese ha pagato un apprezzabile tributo, in termini di vita umane, all'incuria del territorio e del patrimonio immobiliare. **Chi scrive ha ancora negli occhi le tragedie di Messina, Ischia e Favara.**

**Per queste ragioni confidiamo nel ritiro, nel proseguo dei lavori parlamentari, degli emendamenti sopra denunciati.**



Fulco Pratesi

Presidente Onorario WWF Italia



Giulia Maria Mozzoni Crespi

Presidente Onorario FAI

## Allegato

### TESTO DEGLI EMENDAMENTI

#### 1) emendamento 5.7

dei senatori SARRO e NESPOLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

*«Il termine previsto dall'art. 32, comma 32, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 novembre 2003 n. 326, è fissato in via definitiva al 31 dicembre 2010».*

#### 2) emendamento 8.3

dei senatori SARRO e NESPOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

*«4-bis. All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazione, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono eliminate le parole: "dei beni ambientali e paesistici".*

*4-ter. Dopo l'articolo 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti commi:*

*"27-bis. La speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.*

*27-ter. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli interessati, entro il 31 dicembre 2010, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze"».*

### 3) emendamento 8.35

del senatore *FLUTTERO*

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«4-bis. All'articolo 23, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".*

*4-ter. All'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni il secondo periodo è soppresso. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»*

### 4) emendamento 6.0.3

del Relatore senatore *MALAN*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*1. Le leggi regionali emanate in attuazione dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1° aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, possono prevedere, con disposizioni aventi validità temporale definita, interventi di trasformazione edilizia e territoriale, in particolare mediante il riconoscimento di forme di incentivazione volumetrica e di semplificazione, anche in deroga alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti in materia territoriale e urbanistica».*